



UNIONE INDUSTRIALI  
Torino

# **Statuto del Gruppo Credito, Finanza e Assicurazioni**

**Assemblea del Gruppo del 13/07/2023**

## **COSTITUZIONE - FUNZIONE E SCOPI**

### **Art. 1**

#### **Costituzione**

E' costituito, presso l'Unione Industriali di Torino, il Gruppo Credito, Finanza e Assicurazioni.

### **Art. 2**

#### **Scopi**

Il Gruppo ha lo scopo di promuovere, rappresentare, tutelare ed assistere le imprese aderenti in relazione alla loro specifica attività nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società, studiando le esigenze delle imprese e del territorio, al fine di promuovere e proporre progettualità su temi correlati al mondo finanziario (come la crescita dimensionale, il rafforzamento patrimoniale e le tematiche ESG).

Il Gruppo in particolare persegue i seguenti scopi:

- a) studiare e mettere in atto i mezzi migliori per coordinare e tutelare gli interessi degli aderenti purché non in contrasto con quelli di altri settori rappresentati;
- b) studiare, promuovere e realizzare ogni iniziativa atta a razionalizzare e incrementare la produttività delle associate, favorendone lo sviluppo;
- c) promuovere il collegamento informativo e la collaborazione con le Associazioni di categoria che presiedono ad attività affini e collaterali;
- d) promuovere la collaborazione con i produttori di beni e servizi nonché con le categorie ed i soggetti pubblici e privati, anche attraverso la diffusione di una idonea informazione;
- e) promuovere la crescita del livello professionale, sotto il profilo tecnico e deontologico, delle imprese associate;
- f) promuovere rapporti di collaborazione, anche di carattere informativo culturale con le altre sezioni dell'Associazione e collaborare eventualmente con i vertici della medesima nell'ambito di problematiche relative agli interessi perseguiti dal Gruppo;
- g) promuovere rapporti con le strutture di carattere pubblico e privato che presiedano alle problematiche di interesse del settore;
- h) valorizzare l'apporto imprenditoriale del Gruppo per l'individuazione delle migliori politiche finanziarie ed assicurative e favorirne la conoscenza e la diffusione presso tutte le sedi opportune.

### **Art. 3**

#### **Associati**

Fanno parte del Gruppo le imprese, con sede legale nel territorio della Città Metropolitana di Torino o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della Città Metropolitana di Torino unità locali e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, esercenti attività principale nei seguenti settori:

- Aziende di Credito
- Advisoring e consulenza finanziaria
- Mediazione creditizia
- Finanziarie di Partecipazione

- Imprese di Assicurazione e Riassicurazione e sedi di rappresentanza di compagnie estere
- Broker di Assicurazione e Riassicurazione
- Agenti di Assicurazione
- Società Finanziarie (Locazione Finanziaria, Factoring ecc.)
- Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)
- Società di Gestione del Risparmio (SGR)
- Provider Assicurativi e Finanziari
- Altre Società finanziarie

#### **Art. 4**

#### **Adesione e impegni**

Le aziende che intendono aderire al Gruppo devono presentare domanda di ammissione all'Unione Industriali Torino.

La domanda di ammissione deve essere corredata dalle indicazioni richieste negli appositi moduli prestampati.

Le aziende aderenti sono, inoltre, impegnate ad onorare le disposizioni che saranno emanate dall'Unione Industriali e dalla Confindustria e a fornire al Gruppo tutte le informazioni e notizie che saranno richieste ai fini del raggiungimento degli scopi sociali.

#### **Art. 5**

#### **Organi del Gruppo**

Gli Organi del Gruppo sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e i Vice Presidenti.

#### **Art. 6**

#### **Assemblea**

L'Assemblea delle imprese associate è composta dai rappresentanti di tutti i soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino a tre giorni prima della data dell'Assemblea.

Ciascuna impresa ha diritto ad un numero di voti determinato sulla base di quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto dell'Unione Industriali Torino.

Solo per gli Istituti di Credito, la cui delibera contributiva utilizza criteri diversi dal numero di dipendenti, viene ricavato un numero di dipendenti equivalente secondo le seguenti modalità:

<b>Numero dipendenti (fino a) <sup>(1)</sup></b>	<b>Quota (in €)</b>
50	5.000
200	10.000
500	15.000
oltre 500	20.000

(1) Il contributo è determinato in base al numero dei dipendenti operanti nell'ambito della Città Metropolitana di Torino, al 1° gennaio di ciascun anno

Il contributo totale versato viene diviso per il pro capite del settore, in modo da ottenere il numero di dipendenti equivalente e, di conseguenza, la fascia di dipendenti ed il relativo numero di voti.

Le imprese associate intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

#### **Art. 7**

##### **Convocazione**

L'Assemblea è convocata dal Presidente, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, ridotti a 5 in caso di urgenza.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del Gruppo.

L'Assemblea deve comunque venire convocata qualora ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo e/o quando ne facciano richiesta, indicandone i motivi, tanti soci che corrispondano ad almeno il 15% dei voti spettanti al complesso degli appartenenti al Gruppo.

#### **Art. 8**

##### **Quorum costitutivi e deliberativi**

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno il 20% dei voti di cui l'Assemblea stessa disporrebbe se fossero presenti tutte le imprese associate. In seconda convocazione, ovvero trascorsa un'ora, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero delle imprese intervenute o rappresentate, con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche dello Statuto e scioglimento del Gruppo per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili.

Quanto ai quorum deliberativi generali, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti.

Quanto ai quorum deliberativi speciali – per elezioni, scioglimento – si rinvia a quanto statuito dallo Statuto dell'Unione Industriali Torino.

#### **Art. 9**

##### **Compiti**

L'Assemblea delibera su ogni oggetto attinente all'attività del Gruppo, stabilendo le direttive di ordine generale da seguire per il funzionamento della stessa e per la trattazione dei problemi di carattere generale interessanti il settore finanziario, bancario ed assicurativo.

L'assemblea elegge ogni biennio il Presidente, i Vicepresidenti, i componenti del Consiglio Direttivo ed i Delegati alla Piccola Industria.

Le votazioni che riguardano le elezioni delle cariche sociali hanno luogo a scrutinio segreto.

#### **Art. 10**

##### **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è costituito da Presidente, dai Vice Presidenti e da un numero dispari di componenti, variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea. Fanno inoltre parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i Delegati alla Piccola Industria se non presenti ad altro titolo.

Il Presidente e i Vice Presidenti restano in carica due anni e sono rieleggibili per ulteriori mandati, fino a copertura di 4 anni consecutivi.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili per ulteriori mandati, fino a copertura di 8 anni consecutivi.

L'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e di almeno la metà dei componenti previsti costituenti il Consiglio Direttivo permette l'insediamento dello stesso, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

La presenza in Consiglio Direttivo non è delegabile.

#### **Art. 11**

##### **Subentro e cooptazione**

I componenti che vengano a mancare durante il biennio di carica – per dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa – possono essere sostituiti mediante subentro del primo dei non eletti, ovvero di cooptazione mediante votazione del Consiglio Direttivo. I nuovi membri rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Qualora vengano a mancare più di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, entro due mesi si dovrà procedere al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

#### **Art. 12**

##### **Compiti**

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) coadiuva il Presidente nell'esplicazione del suo mandato;
- b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) esprime il proprio parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Presidente dell'Associazione o dal Presidente del Gruppo
- d) si rende interprete presso gli organi direttivi dell'Associazione delle necessità della categoria in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea del Gruppo;
- e) approva lo Statuto del Gruppo e le eventuali modifiche da apportare allo stesso;
- f) nomina uno o più invitati permanenti;
- g) nomina i componenti aggiuntivi spettanti al Gruppo nel Consiglio Generale di cui all'art. 9 dello Statuto dell'Unione Industriali Torino;
- h) delibera la costituzione di tavoli di lavoro su temi di interesse determinandone altresì le modalità di funzionamento e gli eventuali responsabili;
- i) delibera sui problemi di specifica competenza del Gruppo nell'ambito degli orientamenti espressi dall'Assemblea.

#### **Art. 13**

##### **Convocazione, quorum costitutivi e deliberativi**

Il Consiglio Direttivo viene convocato in via ordinaria, almeno una volta ogni quadrimestre, dal Presidente o su richiesta di almeno  $\frac{1}{4}$  dei suoi componenti.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide qualora sia presente almeno  $\frac{1}{4}$  dei suoi componenti. Per gli adempimenti elettorali o modifiche dello Statuto è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti dei presenti senza tenere conto degli astenuti. Ogni membro ha diritto ad un voto, e in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

#### **Art. 14**

##### **Presidente**

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea del Gruppo stesso, resta in carica due anni, ed è rieleggibile per non più di 4 anni consecutivi.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- b) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) rappresenta il Gruppo nei rapporti organizzativi interni e, in coordinamento con il Presidente dell'Associazione, in quegli esterni;
- d) adempie a tutte le funzioni che gli siano delegate dai competenti organi dell'Associazione;
- e) vigila sulla attività del Gruppo e sul rispetto del presente Statuto;
- f) esprime il parere sulle domande di ammissione dei soci.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente può delegare le sue funzioni al Vice Presidente, esclusa la partecipazione alle sedute del Consiglio Generale dell'Associazione.

#### **Art. 15**

##### **Vice Presidenti**

I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea, durano in carica due anni e sono rieleggibile per non più di 4 anni consecutivi. Sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento. Sono di diritto componenti del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 16**

##### **Obblighi degli Associati**

Le imprese associate sono tenute al pagamento delle quote associative dovute a norma dello Statuto dell'Associazione. Solo se in regola con il pagamento delle quote, le imprese hanno diritto di partecipare agli organi dell'Associazione e di avere, da parte della struttura della stessa, l'assistenza e tutela previste.

Le imprese associate, oltre ad essere tenute al rispetto delle norme comunitarie e di quelle nazionali, sono tenute all'osservanza dello Statuto dell'Associazione, del Regolamento di attuazione dello stesso, del Codice Etico e dei Valori Associativi, del Regolamento Unico di Sistema di Confindustria, del presente regolamento, nonché delle decisioni adottate dalla Associazione e dal Gruppo nelle materie di propria competenza.

In caso di inadempienza degli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione o dei suoi organi, il Socio può essere sottoposto, anche su proposta del Consiglio Direttivo, alle sanzioni disciplinari previste dello Statuto dell'Associazione.

#### **Art. 17**

##### **Contributi, patrimonio ed amministrazione**

Alle esigenze per il normale funzionamento del Gruppo provvede l'Unione Industriali Torino, secondo le sue norme statutarie.

Per lo svolgimento di iniziative specificamente interessanti il Gruppo, l'Assemblea può deliberare la costituzione di fondi particolari, con versamenti delle aziende associate in aggiunta

alle quote dovute all'Unione Industriali. Tale ulteriore contributo deve essere riscosso ed amministrato secondo le norme dello Statuto dell'Unione Industriali.

Durante la vita del Gruppo, non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Il Gruppo ha l'obbligo di impiegare il patrimonio disponibile e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e attività alle stesse direttamente connesse.

#### **Art. 18**

#### **Scioglimento del gruppo**

Nel caso di scioglimento del Gruppo l'Assemblea nominerà, se del caso, uno o più liquidatori. L'eventuale scioglimento del Gruppo non scinde, di diritto, il vincolo dei soci nei confronti dell'Unione Industriali.

Le eventuali attività residue, non potranno essere distribuite tra i soci ma dovranno essere devolute solo ad altre associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

#### **Art. 19**

#### **Disposizione finale**

Per quanto non specificatamente disposto nel presente Statuto si applicano le norme dello Statuto dell'Associazione, del Regolamento di attuazione dello stesso, del Codice Etico e dei Valori Associativi, nonché del Regolamento Unico di Sistema di Confindustria.

Torino, 13 luglio 2023